

**REGOLAMENTO SULLE
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA SULLE ALUNNE E SUGLI ALUNNI**

Al Personale Docente
Al Personale dei Collaboratori Scolastici
e p.c.
Alla DSGA

Oggetto: Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

Visto l'Art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del Consiglio di circolo o d'Istituto e della Giunta Esecutiva;

Visto il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti);

Vista la legge 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente): individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la L.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);

Visto il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti;

Considerato che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docente e ATA, che essa ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94);

Considerato, altresì, che al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza sulle alunne e sugli alunni, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra le/gli alunne/i;

Considerato, infine, che spetta al DSGA predisporre attraverso il piano delle Attività l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l'organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto a tutti: personale docente, non docente, genitori, alunne/i il Regolamento mediante affissione all'albo della scuola e **fornisce** in via preventiva alcune misure organizzative tese a ridurre il verificarsi di eventi dannosi nei confronti delle/degli alunne/i.

La custodia, il controllo, la vigilanza delle/degli alunne/i sono un dovere primario di tutto il personale della scuola.

ART.1 - PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Il "Regolamento di Vigilanza", deliberato dal Consiglio di Istituto, è parte integrante del Regolamento di Istituto.

ART.2 - VIGILANZA DURANTE IL PRE-SCUOLA

- a) Il servizio di pre-scuola è attivo in tutti i plessi di scuola primaria su richiesta esplicita dei genitori all'Amministrazione comunale.
- b) Il personale preposto a tale servizio rispetterà gli accordi presi annualmente dall'Istituto con l'Amministrazione comunale.

ART.3 - VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

- a) Ai sensi dell'art. 17 della c.m. n. 105/1975 e dell'art. 29 del CCNL 2006-2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza delle/degli alunne/i, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione e ad assistere all'uscita delle/degli alunne/i medesimi. Le/i docenti della prima ora dovranno attendere le/gli alunne/i sulla porta di accesso della classe, vigilando sull'ingresso delle alunne e degli alunni.
- b) Le/I docenti svolgono la funzione di vigilanza:
 - durante le ore di lezione;
 - durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24);
 - durante l'uscita delle alunne e degli alunni dalla scuola.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sulle alunne e sugli alunni della classe è, pertanto, la/il docente o le/i docenti a cui la classe è affidata in quella scansione temporale.

- c) Qualora le/i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta della/del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per l'intera durata dell'intervento.
- d) I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.
- e) Il collaboratore scolastico ATA è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (tabella A CCNL 29/11/2007). I collaboratori scolastici, compatibilmente con il loro numero e comunque assicurando la presenza dove ci sono situazioni problematiche, per favorire nelle classi l'alternanza delle/dei docenti, per

sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

- f) I collaboratori scolastici sono tenuti a tenere chiuse le porte di ingresso agli edifici scolastici e i cancelli di ingresso nelle pertinenze scolastiche per tutta la durata del tempo scuola.
- g) Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione possono essere concesse dalle/dai docenti per un tempo limitato e per un numero limitato di alunne/i. I collaboratori scolastici devono vigilare sui corridoi e sui bagni e devono assicurare il presidio nelle situazioni di maggior rischio o che presentano rischio a seguito di atti "vandalici", compatibilmente all'età degli studenti e assicurando il diritto alla privacy, dovuto soprattutto alle/agli alunne/i più grandi.
- h) Non è opportuno espellere momentaneamente dall'aula un'/ alunna/o, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

ART.4 - VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

- a) Al fine di regolamentare l'ingresso delle alunne e degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascun ingresso dell'edificio deve essere presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sulle/sugli alunne/i, fatta eccezione se l'ingresso delle/degli alunne/i avviene direttamente nell'aula a loro dedicata.
- b) Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, se presenti, vigileranno il passaggio delle/degli alunne/i nei rispettivi piani o corridoi fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- c) La porta di ingresso delle scuole non dovrà essere lasciata aperta durante lo svolgimento delle attività didattiche, se non per consentire la consegna di beni e dei pasti alla scuola.

ART.5 - VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DELLE/DEI DOCENTI

- a) Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno delle/dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi delle/degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando i corridoi al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla Segreteria eventuali emergenze.
- b) Le/gli alunne/i devono rimanere nell'aula seduti al proprio posto. La/Il docente che deve lasciare l'aula al suono della campanella si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, lasciando - tutte le volte che è possibile - la classe sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico, salvo nei casi seguenti. Nel caso in cui la/il docente interessata/o al cambio turno non abbia lezione nell'ora successiva, la/il docente attenderà in classe l'arrivo della/del collega che avrà lezione nell'ora seguente. Nel caso in cui la/il docente non abbia ore di insegnamento precedenti all'ora di lezione interessata dal cambio turno, al suono della campanella la/il docente si farà trovare già davanti all'aula dove dovrà cominciare la sua lezione. Nel caso in cui in classe ci sia la compresenza di una/un docente di sostegno e/o di altra/o docente, quest'ultima/o non

impegnata/o in una lezione frontale l'ora successiva, la classe stessa sarà affidata alla/al docente di sostegno e/o altra/o docente durante il cambio turno.

- c) Le/I docenti interessati al cambio di turno non devono attardarsi all'interno della classe o intrattenere colloqui con le/i colleghe/i onde evitare lunghe attese e l'insorgere di problematiche di vigilanza nei cambi previsti.
- d) Nei cambi d'ora i collaboratori scolastici devono vigilare attentamente sui corridoi e gli spazi comuni, ed intervenire nel caso in cui percepiscano situazioni di pericolo in una classe, o su richiesta di una/un docente.
- d) In caso di ritardo o di assenza delle/dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sulle/sugli alunne/i, dandone, nel contempo, avviso alla Segreteria e alla/al docente capogruppo.
- e) Il personale docente o quello dei collaboratori scolastici segnalerà alla dirigenza eventuali situazioni di criticità nella vigilanza sulle/sugli alunne/i osservate durante i cambi dell'ora.

ART.6 - VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/PAUSA POMERIDIANA

- a) Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dalle/dai docenti impegnati nelle classi, per la scuola primaria, e secondo il proprio turno per le/i docenti della scuola secondaria di primo grado.
- b) Qualora l'intervallo si svolga in parte in classe e in parte negli spazi comuni della scuola - ad esempio corridoio, atri, ecc. - le/i docenti dovranno vigilare sulle alunne e sugli alunni stazionando il più possibile sulla porta di ingresso dell'aula in modo da poter vigilare sia le alunne e gli alunni dentro la classe che quelle/i al di fuori.
- c) Le/I docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici che stazioneranno nei corridoi e all'ingresso dei bagni tutte le volte che è possibile.
- d) Tutte le volte che le condizioni climatiche non lo impediscano, le alunne e gli alunni potranno uscire dalle aule ed effettuare la ricreazione all'aperto, sempre sotto attenta sorveglianza delle/dei docenti.

ART.7 - VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

- a) Le/I docenti impegnate/i nell'ultima ora di lezione sono tenute/i ad accompagnare le alunne e gli alunni ordinatamente fino all'uscita principale della scuola o luogo deputato al ritiro delle/degli alunne/i da parte dei genitori o di persone delegate.
- b) Nello scendere/salire le scale e nell'uscire dall'edificio scolastico, si devono evitare ingorghi e intralci.
- c) In particolare:
 - 1. le/gli alunne/i della scuola dell'infanzia e primaria devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone maggiorenni da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire alle insegnanti di classe la lista delle persone da lui delegate. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento;
 - 2. Le/Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e, se

non impegnati in attività più urgenti, i contatti telefonici, possono sia affidare il bambino ad un collaboratore scolastico - che provvederà ad effettuare le dovute telefonate alla famiglia - sia contattare la Segreteria per avere indicazioni su come procedere.

3. la norma del precedente punto c)1 si applica anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione a tutti le/gli alunne/i dell'Istituto.

ART.8 - VIGILANZA PER EMERGENZE/INFORTUNI/SOCCORSO

- a) In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente: richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; provvederà ad avvisare i familiari; nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).
- b) In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:
generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.
- c) In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.
- d) In caso di incidenti o malori di una certa gravità si avviserà subito il 118 e sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.
- e) Il personale intervenuto è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Alunni che provvederà ad annotarlo sull'apposito Registro e attiverà, se necessario, tutte le procedure assicurative, dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata.
- f) E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

ART.9 - VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunne/i disabili con comportamenti particolarmente imprevedibili e/o impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

ART.10 - VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

- a) Le/Gli alunne/i che si recano in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dalle/dai docenti che fanno uso di quei locali.

- b) La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante.
- c) Si raccomanda al personale docente o dei collaboratori scolastici di segnalare alla dirigenza qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

ART.11 - VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI, NELL'AREA CORTILIVA

- a) La sorveglianza nelle aree cortilive è assicurata dalle/dai docenti durante la ricreazione.
- b) Gli studenti non devono sostare nell'area cortiliva al termine delle lezioni ma devono tempestivamente uscire dal cancello preposto presso il quale sono eventualmente presenti uno o più addetti della Polizia Municipale.
- c) I cancelli delle aree cortilive dovranno essere chiusi dai collaboratori scolastici durante gli intervalli e durante tutta la giornata scolastica.

ART.12 - VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE / VIAGGI D'ISTRUZIONE

- a) Per uscite didattiche si intendono tutte le uscite all'esterno dell'edificio scolastico svolte all'interno dell'orario scolastico. A titolo esemplificativo e non esaustivo: uscite sul territorio, visite guidate, partecipazione a spettacoli al teatro, manifestazioni sportive, ecc. Per Viaggi di Istruzioni si intendono tutte le uscite all'esterno dell'edificio scolastico con orario che si estende oltre l'orario scolastico.
- b) Tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione devono avere come destinatari la totalità dell'unità sezione/classe, ad eccezione delle alunne e degli alunni assenti per malattia o per giustificati motivi familiari.
- c) La vigilanza sulle alunne e sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dagli accompagnatori.
- d) Per accompagnatori si intendono prioritariamente le/i docenti di classe.
- e) In caso di necessità potranno essere accompagnatori anche i collaboratori scolastici, sempre in affiancamento e aggiunta alle/ai docenti di classe.
- f) Ai genitori, qualora presenti per specifiche e motivate esigenze, potranno essere affidati compiti di vigilanza esclusivamente per i propri figli, e in affiancamento alle/ai docenti, sui quali permane comunque l'obbligo e la responsabilità della vigilanza stessa.
- g) Per la scuola dell'infanzia, in caso di uscite didattiche o viaggi di istruzione, il rapporto dovrà essere di un docente ogni 15 alunni.
- h) Per la scuola primaria, in caso di uscite didattiche di breve durata e da effettuarsi sul territorio comunale, senza attraversamenti pericolosi delle carreggiate e da effettuarsi esclusivamente su percorsi pedonali, o con il servizio di trasporto comunale, il rapporto dovrà essere di un docente ogni 20 alunni.
- i) Per la scuola primaria, per tutte le altre tipologie di uscite didattiche e per i viaggi di istruzione il rapporto dovrà essere di un docente ogni 15 alunni.
- j) Per la scuola secondaria di primo grado, in caso di uscite didattiche di breve durata e da effettuarsi sul territorio comunale, senza attraversamenti pericolosi delle carreggiate e da effettuarsi esclusivamente su percorsi pedonali, o con il servizio di trasporto comunale, il rapporto potrà essere di un docente ogni 25 alunni.
- k) Per la scuola secondaria di primo grado, per tutte le altre tipologie di uscite didattiche e per i viaggi di istruzione il rapporto dovrà essere di un docente ogni 15 alunni.
- l) In caso di uscite didattiche o viaggi di istruzione, sia per la scuola dell'infanzia, che per la scuola primaria e secondaria di primo grado, che coinvolgono più sezioni/classi, il rapporto docenti-alunni sarà calcolato rispetto al numero totale di alunni che prendono parte

all'uscita didattica / viaggio di istruzione, indipendentemente dalla sezione/classe di appartenenza. In questi casi è compito del docente responsabile dell'uscita didattica / viaggio di istruzione organizzare la vigilanza sugli alunni nei rapporti previsti dai commi precedenti.

- m) In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità sarà valutata l'opportunità di designare, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, un docente / educatore accompagnatore ulteriore per garantire maggiore assistenza, sulla base delle disponibilità ricevute. Resta salva la presenza obbligatoria di un docente di sostegno appositamente dedicato per ogni alunno con disabilità che necessita di assistenza e/o sorveglianza costanti.
- n) Nel caso di uscite tra plessi scolastici dello stesso Istituto per progetti di continuità o altro, le classi potranno essere accompagnate da un solo docente, ad eccezione delle sezioni di scuola dell'infanzia e fatta salva la necessità di un accompagnatore in più nel caso di alunne/i con disabilità nelle condizioni del precedente comma m).
- o) Alle/Ai docenti accompagnatrici/accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sulle alunne e sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.
- p) Gli insegnanti accompagnatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni delle famiglie senza le quali le alunne e gli alunni non possono partecipare alle uscite proposte.
- q) E' obbligatorio che tutti i partecipanti all'uscita / viaggio di istruzione siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.
- r) Per tutte le tipologie di uscite, e per i viaggi di istruzione, sarà necessario richiedere - attraverso l'apposito modulo predisposto dalla Segreteria - ed ottenere ogni volta l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- s) Per ogni sezione / classe che effettua un'uscita didattica / viaggio d'istruzione è necessario individuare un docente responsabile tra gli accompagnatori dell'uscita didattica / viaggio di istruzione stessa/o.
- t) E' compito del docente responsabile di ogni uscita didattica / viaggio di istruzione organizzare l'uscita didattica / viaggio di istruzione nello scrupoloso rispetto dei criteri indicati nei commi precedenti.

ART.13 - VIGILANZA SULLE ASSENZE E SUI RITARDI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

- a) Le assenze saranno giustificate dal genitore attraverso il Registro Elettronico;
- b) Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il Coordinatore di classe o una/un docente del team di classe deve sollecitare i genitori per regolarizzare la frequenza e/o la giustificazione. Nel caso in cui la situazione non si risolva il Coordinatore di classe o una/un docente del team di classe deve avvisare la Segreteria;
- c) Nessun allievo minorenni può lasciare l'Istituto durante l'orario scolastico senza essere accompagnato da un adulto delegato.

ART.14 - VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici presenti hanno il dovere della vigilanza sulle alunne e sugli alunni presenti a scuola.

ART.15 - NORME FINALI

- a) Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.
- b) Su proposta del Dirigente Scolastico e/o degli Organi Collegiali potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni necessarie per specifiche esigenze dell'Istituto scolastico.